



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Roma *data del protocollo*

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO  
PER LE PROVINCE AUTONOME DI  
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE  
AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
AOSTA

e, p.c.

AL GABINETTO DEL MINISTRO

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA  
SICUREZZA  
Segreteria del Capo della Polizia

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI  
D'ITALIA (ANCI)

OGGETTO: decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16. Accoglienza dei cittadini ucraini.

Nel quadro dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, si rende necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile consistente afflusso in Italia di cittadini ucraini in fuga dal conflitto.

In tal senso, l'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante *“Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-02-2022, ha disciplinato specifiche misure riguardanti l'accoglienza dei profughi provenienti da quel Paese.

In particolare, il comma 1 del citato art. 3 ha disposto un incremento delle risorse finanziarie del capitolo di bilancio riguardante il sistema di prima accoglienza, per un importo corrispondente



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

al costo di circa 5.000 ulteriori posti, che dovranno quindi essere attivati nell'ambito della rete dei centri temporanei di accoglienza (CAS).

Per le stesse finalità di accoglienza:

- con il comma 2 è stata autorizzata l'attivazione di 3.000 posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI);
- con i commi 3 e 4 sono state parzialmente riformulate le norme del decreto-legge n. 139, del 2021 e della legge di bilancio per il 2022. In tal modo è stata estesa ai profughi provenienti dall'Ucraina la riserva di posti (complessivamente 5.000) del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) già prevista e finanziata per i cittadini afgani evacuati;
- il comma 5 stabilisce che, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, i profughi ucraini possano accedere alle strutture di prima accoglienza (CAS) ed al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli previsti dalla normativa vigente per l'accesso al SAI.

Le successive disposizioni, recate dai commi 6 e 7, sono dedicate alla copertura degli oneri.

Ciò posto, nell'evidenziare che, ad oggi, è stato registrato un graduale flusso di ingresso di cittadini ucraini sul territorio nazionale, in parte accolti da familiari o conoscenti, si rappresenta alle SS.LL. la particolare urgenza di assicurare la disponibilità di soluzioni di accoglienza che tengano conto della peculiarità dei cittadini in ingresso (prevalentemente donne e bambini), in conformità a quanto previsto dalla disciplina recata dall'art. 11 del d.lgs. n. 142/2015 e dal relativo schema di capitolato di appalto approvato con d.m. del 29 gennaio 2021, avvalendosi anche della possibilità di fare ricorso alle procedure di affidamento in via di urgenza, come previsto dal comma 2 del citato art. 11.

Sul punto, si richiamano altresì le indicazioni fornite con le circolari n. 24983, del 25 agosto 2021, e n. 9959, del 3 settembre 2021, relativamente alla possibilità di sottoscrivere accordi di collaborazione con i comuni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241, del 1990, al fine di affidare ai comuni stessi la gestione dell'accoglienza, sempre secondo la disciplina del sistema CAS, con oneri a carico di questo Ministero.

Si sottolinea, altresì, l'ineludibile necessità di ricevere con cadenza quotidiana le comunicazioni relative alla presenza di cittadini ucraini nei sistemi di accoglienza in argomento (CAS), avendo cura di compilare il modulo informativo che verrà inviato tramite mail ordinaria a



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

ciascuna Prefettura e di trasmetterlo, unitamente al report quotidiano di cui alla circolare n. 10534 del 14 giugno 2019, all'indirizzo [nucleocrisi.sbarchi@interno.it](mailto:nucleocrisi.sbarchi@interno.it).

Inoltre, attese le modalità di arrivo attualmente registrate si sottolinea anche l'utilità del coinvolgimento delle istituzioni locali, degli uffici consolari e di rappresentanti locali delle comunità di cittadini ucraini, al fine di monitorare il fenomeno, anche in considerazione della necessità di censire la presenza di minori in età scolare. A tale riguardo si resta in attesa di notizie.

Si ringrazia e si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Francesca Ferrandino)